



COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE
SAGRE E MANIFESTAZIONI RICORRENTI**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 15/03/2013

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n.....del 29/11/2016

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SAGRE E MANIFESTAZIONI RICORRENTI

Il presente Regolamento ha lo scopo di definire gli ambiti autorizzatori e gli aspetti connotativi delle varie manifestazioni ricorrenti con somministrazione di alimenti e bevande che, soprattutto nel periodo estivo, si svolgono nel territorio comunale, individuando parametri adeguati a supportare in maniera corretta e trasparente le scelte del consumatore.

Art.1 - Finalità.

1. L'Amministrazione Comunale, in coerenza con i principi statutari e con quanto stabilito nel Regolamento Comunale per il sostegno all'associazionismo, sostiene le manifestazioni da esso promosse salvaguardando i criteri di equità e sostenibilità delle stesse.
2. Con il presente regolamento si prefigge l'obiettivo di disciplinare, in particolare, l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande.
3. In ottemperanza a quanto dettato dall'art. 45, comma 6, della L.R. 7 febbraio 2005 n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione carburanti), previa concertazione con le parti sociali interessate, entro il 31 dicembre di ogni anno redige il calendario-programma annuale valevole per l'anno successivo delle manifestazioni ricorrenti caratterizzate da attività temporanea di somministrazione.

Art.2 - Definizione.

1. Per manifestazioni ricorrenti si intendono le feste e le altre riunioni straordinarie di persone in luogo pubblico o aperto al pubblico, regolarmente autorizzate, connotate da trattenimento e svago, comunque si configurino o siano denominate, purché riconducibili per contenuto a finalità culturali, folcloristiche, di promozione in genere, ovvero politiche, religiose, di volontariato o di sport.
2. Sono espressamente vietate manifestazioni che siano lesive del decoro e del buonc Costume e che abbiano espressi o nascosti contenuti di violenza, siano lesive della pubblica morale e offensive della dignità delle persone e della religione.

Art. 3 - Tipologia delle manifestazioni e loro caratteristiche.

1. Le manifestazioni di cui al precedente articolo si distinguono nelle seguenti tipologie:
 - Tipologia A: ricomprende quelle manifestazioni caratterizzate per attinenza e rappresentatività culturale del prodotto gastronomico tipico, perché prodotto o tradizionalmente utilizzato in una determinata area del Comune, le quali sole possono essere denominate "sagre";
 - Tipologia B: ricomprende quelle manifestazioni caratterizzate esclusivamente o prevalentemente per finalità benefiche, di promozione, culturali, sportive. Per manifestazioni con finalità benefiche si intendono quelle il cui ricavato è destinato in via esclusiva al sostegno di un progetto solidale di uno o più soggetti terzi precedentemente dichiarati.
 - Tipologia C: ricomprende le manifestazioni benefiche, religiose, quelle organizzate dai partiti politici e da organizzazioni sindacali. Per manifestazioni con finalità benefiche si intendono quelle il cui ricavato è destinato in via esclusiva al sostegno di un progetto solidale di uno o più soggetti terzi precedentemente dichiarati.
2. Nelle manifestazioni della tipologia A) la maggioranza della superficie a disposizione è solitamente riservata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
3. Nelle manifestazioni della tipologia B) e C) la superficie a disposizione per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande non può essere superiore a quella destinata alle iniziative

culturali, sportive, ricreative e promozionali con accesso al pubblico di visitatori.

4. Possono essere organizzate su territorio comunale le manifestazioni di cui sopra da qualunque soggetto purchè avente sede nel Comune, ed in particolare da associazioni ricreative, culturali, sportive, religiose, benefiche nonché di tipo politico, da partiti, organizzazioni e sindacati e movimenti.

L'accoglimento delle richieste pervenute da soggetti non aventi sede nel comune saranno oggetto di valutazione da parte della G.M. che si esprimerà in merito.

5. Durante le sopraddette manifestazioni possono essere somministrati al pubblico alimenti e bevande, organizzate mostre e mostre/mercato dei cosiddetti prodotti dell'ingegno, hobbistica e usato e di quelli dei produttori dell'agroalimentare, effettuati trattenimenti danzanti, spettacoli di arte varia e manifestazioni sportive nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza per i pubblici spettacoli.

6. Tutte le attività dovranno essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni, in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, sicurezza nei luoghi di lavoro, Pubblica Sicurezza.

Art. 4 - Soggetti abilitati.

1. Ai fini del presente regolamento, si considerano soggetti abilitati all'organizzazione delle manifestazioni di cui al precedente art. 3 - tipologia A) ,B) e C) i soggetti di cui al Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e aventi sede nel territorio comunale da almeno 1 anno.

2. Per tutte le tipologie di manifestazioni indicate all'art. 3 i soggetti organizzatori devono utilizzare nell'espletamento della manifestazione personale volontario.

3. Per i soggetti abilitati all'organizzazione delle manifestazioni di cui alle tipologie A) B) e C) è richiesto esclusivamente il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 13 della L.R. 28/2005.

Art.5 - Somministrazione temporanea di alimenti e bevande.

1. In occasione delle manifestazioni che comportano una riunione straordinaria di persone, l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande avviene ai sensi dell'art. 48 della Legge Regionale Toscana 28/2005.

2. I locali e gli spazi adibiti ad attività temporanea di preparazione e somministrazione alimenti e bevande non sono soggetti al rispetto della normativa disciplinante la destinazione d'uso degli immobili, fatte salve le previsioni dei singoli regolamenti edilizi comunali sui limiti dell'attività temporanea.

Art.6 - Adempimenti e requisiti igienico sanitari.

1. Per la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni temporanee dovranno essere osservate, sotto il profilo igienico sanitario, le procedure di notifica ex Reg. CE 852/04 e tutte le normative necessarie di ogni grado da esso derivanti, e ad esso conformi.

Art.7 - Validità temporale.

1. Le dichiarazioni di inizio attività disciplinate dall'art. 45 della L.R. n. 28/2005 relative alle attività temporanee sono valide soltanto per il periodo di svolgimento della manifestazione e per i

locali o per le aree a cui si riferiscono e devono essere presentate da ogni soggetto organizzatore della manifestazione, nei termini temporali normativamente previsti.

Art.8 - Limitazione alla somministrazione di prodotti.

1. Nelle manifestazioni di cui all'art.3 Tabella "A", la somministrazione di alimenti e bevande deve privilegiare un prodotto gastronomico tipico del territorio e dei luoghi nei quali si svolge la manifestazione, direttamente attinente a quest'ultima, con specifico riferimento alla stagionalità del prodotto stesso e con obbligo di tracciabilità di esso.

E' consentito l'inserimento nel menù di un'alternativa eventuale alle portate principali di 2 (due) piatti per ogni portata (due antipasti, due primi, due secondi)

2. Nelle manifestazioni deve necessariamente essere utilizzato vino direttamente riconducibile a tipologie (docg, doc, dop, igt) ricomprese all'interno della Regione Toscana. E' fatto divieto l'utilizzo di vini di provenienza diversa da quella sopracitata.

3. Gli organizzatori dovranno individuare forme di integrazione con gli imprenditori commerciali e della ristorazione allo scopo di meglio promuovere le iniziative e rafforzare il tessuto socioeconomico del territorio.

4. Gli organizzatori della manifestazione dovranno rendere noto al pubblico, con apposita cartellonistica, l'elenco degli ingredienti, la loro provenienza e tracciabilità.

Art.9 - Bevande alcoliche.

1. Durante lo svolgimento di manifestazioni con somministrazione temporanea è vietata, in ossequio alle Leggi e normative vigenti, la somministrazione di qualsiasi tipo di bevanda alcolica ai minorenni.

2. In caso di manifestazioni con somministrazione di bevande alcoliche dovranno essere Esposte, nei luoghi dove essa avviene, le tabelle alcolemiche previste per legge.

Art.10 - Istituzione del calendario delle manifestazioni ricorrenti.

1. Ai sensi dell'art. 45 della L.R.T. n. 28/2005, è istituito il calendario delle manifestazioni ricorrenti caratterizzate da attività temporanea di somministrazione, che viene predisposto annualmente dal competente ufficio comunale previa valutazione, in sede di concertazione con le parti sociali, delle domande presentate dai promotori delle stesse, ed approvato con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

2. Ai fini della formulazione del calendario il territorio comunale è suddiviso in aree omogenee così identificate: il capoluogo, le singole frazioni.

Art. 11 Criteri per l'inserimento nel calendario delle manifestazioni ricorrenti e per il rilascio delle relative autorizzazioni.

1. L'inserimento nel calendario delle manifestazioni ricorrenti è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

a. la durata massima di ciascuna manifestazione ricorrente di tipologia A) non potrà essere superiore a 8 (otto) giorni consecutivi (oppure 8 giorni distribuiti su 2 settimane) per il periodo dal 1 aprile al 31 ottobre, e di quindici giorni consecutivi (oppure distribuiti su cinque fine settimana) per il periodo dal 1 novembre al 31 marzo; dal computo sono esclusi i giorni necessari al montaggio e allo smontaggio delle attrezzature;

b. per quanto attiene alla tipologia B) e C) la durata massima di svolgimento è fissata in 6 (sei) giorni consecutivi (oppure 6 giorni distribuiti su 2 settimane) per il periodo dal 1 aprile al 31 ottobre, e di quindici giorni consecutivi (oppure distribuiti su cinque fine settimana) per il periodo

dal 1 novembre al 31 marzo; dal computo dei giorni sono esclusi i giorni necessari al montaggio e smontaggio delle attrezzature;

c. il monte giorni complessivo per tutte le manifestazioni temporanee con somministrazione di alimenti e bevande che si svolgono nel periodo compreso dal 01 aprile al 31 ottobre è fissato in giorni 45 (quarantacinque);

d. nel caso di manifestazioni di comprovata tradizione e promozione del territorio, l'Amministrazione comunale può disporre, con provvedimento motivato, la deroga dal limite di durata e comunque per un periodo di tempo non superiore a dodici giorni consecutivi; non potrà essere riconosciuta più di una manifestazione con tali caratteristiche;

e. nella stessa area omogenea non è consentita la sovrapposizione di manifestazioni;

f. saranno escluse dall'elenco quelle domande riferite a soggetti che nella edizione precedente sono stati sanzionati per il non rispetto delle norme generali e di quelle contenute nel presente regolamento;

g. le domande per l'effettuazione di manifestazioni non inserite nel calendario-programma, laddove non sia stato raggiunto il numero massimo fissato dei 45 gg. per le manifestazioni comprese tra il 1° aprile al 31 ottobre, dovranno essere presentate almeno 60 gg. prima dell'evento e nel rispetto del presente regolamento, la Giunta delibererà in merito al loro accoglimento o non;

h. Al momento della presentazione della domanda vi è l'obbligatorietà di presentare la documentazione inerente la creazione di un evento nel periodo dei giorni richiesti per la manifestazione, provvedendo autonomamente ad ogni onere e autorizzazione in tal senso.

Il mancato adempimento di tale obbligo durante la manifestazione comporta l'automatica esclusione nell'anno successivo.

Art.12 - Adempimenti per la sostenibilità ambientale.

1. Laddove, al fine di ridurre la produzione di rifiuti solidi urbani per la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni temporanee, sempre che non sia possibile l'utilizzo di stoviglie in materiale riutilizzabile, si utilizzino stoviglie e posaterie "uso e getta" realizzate in materiale biodegradabile le durate massime di cui al precedente art.11, devono intendersi aumentate di uno (1) giorno suppletivo.

Art. 13 Domande di inserimento nel calendario delle manifestazioni ricorrenti.

1. Le domande di inserimento nel Calendario delle manifestazioni ricorrenti devono essere presentate al Comune dagli organizzatori prima dell'avvio della concertazione tra le parti sociali e comunque non oltre il 31 ottobre dell'anno solare precedente.

2. In tali istanze devono essere dichiarati:

a. denominazione, ragione sociale e sede del soggetto organizzatore o promotore dell'iniziativa;

b. generalità del Presidente dell'organismo promotore o suo legale rappresentante;

c. luogo di svolgimento e strade occupate dalla manifestazione, periodo e denominazione della stessa;

d. strutture di servizio quali parcheggi auto, servizi igienici ed altro;

e. programma di massima della manifestazione con l'obbligo, come evidenziato all'art.11, della creazione di un evento durante i giorni concessi.

Art. 14 - Criteri di priorità per domande di inserimento nel Calendario delle manifestazioni

ricorrenti.

1. Ai fini dell'inserimento nel Calendario delle manifestazioni ricorrenti le domande verranno accolte in base all'ordine cronologico di presentazione dando priorità alle richieste relative a manifestazioni che si sono svolte per un maggior numero di anni.

Art. 15 - Spostamento di luogo e di data.

1. Lo spostamento di luogo e di data di svolgimento di una manifestazione dopo l'approvazione del calendario sarà autorizzato, sentita la giunta, con comunicazione al richiedente con atto del Responsabile dell'ufficio Suap, su istanza motivata del soggetto organizzatore, solo per motivi eccezionali che comportino una comprovata impossibilità di svolgimento della manifestazione e, comunque, nel rispetto delle condizioni di cui al precedente art. 11 – punti a), b), d), e).

Si precisa che lo spostamento non dovrà interferire con altre manifestazioni già programmate nel territorio da altri settori.

Art. 16 - Responsabile della manifestazione.

1. Dovrà essere individuato e comunicato all'Amministrazione Comunale il responsabile della sicurezza della manifestazione, incaricato di vigilare sull'efficienza dei presidi e sull'osservanza delle norme e prescrizioni di esercizio;

2. In assenza di detta designazione verrà individuato nel soggetto dichiarante l'inizio di attività di cui all'art. 45 della L.R. n. 28/2005.

Art. 17 - Sicurezza dei locali di pubblico spettacolo, sicurezza delle attrezzature, quiete pubblica.

1. Al responsabile della sicurezza ovvero il soggetto dichiarante l'inizio di attività, di cui al precedente art. 17, è fatto altresì specifico carico di verificare la rispondenza e la conformità dei luoghi e delle attrezzature a tutte le normative vigenti alla data dello svolgimento della manifestazione, in materia di:

a. sicurezza dei locali di pubblico spettacolo;

b. disposizioni sanitarie;

c. sicurezza pubblica anche in rapporto al tipo di manifestazione e ai flussi di persone verosimilmente prevedibili, con particolare riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, agli impianti sia strutturali sia tecnici, alle vie di esodo e alla relativa illuminazione, alla prevenzione incendi e ai dispositivi antincendio, ai depositi di GPL in bombole, salvo eventuali specifiche disposizioni dell'eventuale organo deputato alle verifiche preventive;

d. scarichi dei residui sia alimentari sia fisiologici, i cui scarichi dovranno essere incanalati tramite apposita fognatura;

e. emissione di suoni e rumori, per cui dovranno essere rispettate le disposizioni e le procedure contenute negli atti regolamentari adottati dal Comune in materia di inquinamento acustico, in attuazione delle disposizioni nazionali e regionali, ivi incluse le possibilità di deroga analogamente a quanto venga eventualmente disposto per i pubblici esercizi.

Art. 18 Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento diventa esecutivo ai sensi dell'art. 134 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione prevista dalla legge ed abroga ogni precedente disposizione comunale in materia.

2. Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito web istituzionale e all'Albo Pretorio on-line affinché tutti gli interessati possano prenderne visione.